

Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/28 del 28 novembre 2003

Definizione della durata e della cumulabilità dei benefici di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) e b) - agevolazioni per le assunzioni. Parziale modifica della ,
Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/8 del 16 ottobre 2001
pubblicata nel BURAS n. 3 del 30 gennaio 2004;

Nella legge n° 68/1999, all'art. 13, viene data la possibilità alla regioni, di concedere agevolazioni contributive per i datori di lavoro che assumano (previa la stipula della convenzione di cui all'art. 11 della medesima legge) dei soggetti diversamente abili.

Nella realtà operativa di applicazione della legge vi sono stati problemi per via del regime agevolativo concesso da altre leggi per l'assunzione di tutti i soggetti, con difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro.

Con la deliberazione n° 44/28 si è fatta chiarezza sulla cumulabilità dei contributi previsti all'art. 13 della legge n° 68/99 con altre agevolazioni e sulla durata complessiva dei benefici previsti nel medesimo articolo.

OGGETTO: Legge 12 marzo 1999 n° 68 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
Definizione della durata e della cumulabilità dei benefici di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) e b) - Agevolazioni per le assunzioni.
Parziale modifica della Deliberazione Giunta Regionale n° 35/8 del 16.10.2001.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Dott. Matteo Luridiana, riferisce sulla necessità di modificare la Deliberazione della Giunta Regionale n° 35/8 del 16.10.2001 "Approvazione primo stralcio di interventi", relativamente al punto primo del "programma di interventi" allo scopo di definire la durata della fiscalizzazione concessa ai datori di lavoro che abbiano stipulato, con le Direzioni Provinciali del Lavoro competenti per territorio, una convenzione ai sensi dell'art. 11 comma 1 della Legge n° 68/99 e abbiano provveduto all'assunzione di soggetti diversamente abili.

Detta delibera infatti prevedeva la "fiscalizzazione totale, per una durata di anni tre, dei contributi previdenziali e assistenziali concernenti ogni lavoratore disabile con invalidità superiore al 74% o con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria (handicap intellettuale e psichico)" e la "fiscalizzazione, nella misura del 50% per la durata di un anno, dei contributi previdenziali ed assistenziali per ogni lavoratore disabile assunto

che abbia una riduzione della capacità lavorativa tra il 47% ed il 74%".

Poiché è intendimento della Regione Sardegna favorire il più possibile l'inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili e in particolare modo il loro mantenimento attivo in azienda, l'Assessore ritiene necessario aumentare gli anni di fiscalizzazione disposti nella suindicata delibera portandoli a quelli massimi previsti dalla legge n° 68/99.

Questo anche in considerazione della presenza, nella Regione Sardegna, di altre forme di incentivi all'assunzione che prevedono la fiscalizzazione degli oneri contributivi a vantaggio di tutte le categorie di soggetti per una durata più ampia rispetto a quella prevista nella Deliberazione della Giunta Regionale n° 35/8 del 16.10.2001, che creerebbero così una situazione di ulteriore svantaggio nei confronti delle persone diversamente abili.

Pertanto l'Assessore propone di modificare la Deliberazione della Giunta Regionale n° 35/8 del 16.10.2001 "L. 12.3.1999 n° 68 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili - Approvazione primo stralcio di interventi" - punto primo del "programma degli interventi" - come di seguito si espone:

Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11, l'Amministrazione Regionale può concedere ai datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'art. 13, comma 4 della Legge 68/99:

a) la fiscalizzazione totale, per la durata di otto anni e comunque fino alla data di eventuale cessazione anticipata del rapporto di lavoro, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla suddetta legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n° 915 del 23.12.1978, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettuale e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;

b) la fiscalizzazione parziale, nella misura del 50%, per la durata di cinque anni e comunque fino alla data di eventuale cessazione anticipata del rapporto di lavoro, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla medesima legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a). Le agevolazioni sono estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo obbligati, comunque procedono all'assunzione di disabili.

L'Assessore, inoltre, intende chiarire la questione relativa alla cumulabilità

dei suddetti benefici con le altre agevolazioni contributive previste dall'ordinamento vigente.

In merito l'Assessore informa che l'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha espresso in data 24 giugno 2003 prot. n° 90655/16/99, un parere concernente la disciplina della "cumulabilità delle agevolazioni contributive correlate all'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro ai sensi delle Legge n° 68/99 con altre agevolazioni contributive previste dall'ordinamento vigente" in cui viene stabilita la possibilità di cumulo dei diversi benefici statali, purché contestuali ed entro il limite massimo degli importi effettivamente dovuti come oneri previdenziali ed assicurativi.

Sulla base del parere sopra citato, l'Assessore precisa quindi che la fiscalizzazione concessa ai sensi dell'art. 13 della Legge n° 68/99 potrà essere cumulata ed applicata contestualmente ad altre agevolazioni contributive previste dall'ordinamento vigente, purché non superi il limite massimo degli importi effettivamente dovuti come oneri previdenziali ed assicurativi.

In particolare:

- Nel caso in cui i datori di lavoro beneficino di una fiscalizzazione totale degli oneri previdenziali e assistenziali sulla base di altre normative, le agevolazioni di cui all'art. 13 della legge n° 68/99 potranno essere concesse per il periodo residuo riconosciuto sulla base della legge medesima e nella misura autorizzata dall'Assessorato del Lavoro.
- Nel caso in cui i datori di lavoro beneficino di una fiscalizzazione parziale degli oneri previdenziali e assistenziali sulla base di altre normative, le agevolazioni di cui all'art. 13 della legge n° 68/99 potranno essere concesse:
 1. per il periodo di cumulo, ad integrazione del beneficio e fino alla concorrenza dello sgravio massimo autorizzato;
 2. per il periodo residuo autorizzato, nella misura riconosciuta dall'Assessorato del Lavoro.

LA GIUNTA

condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Dott. Matteo Luridiana,

Constatato che il Direttore Generale Dott. Roberto Neroni ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame.

Dopo ampia e approfondita discussione

DELIBERA

In conformità alla proposta. *Letto, confermato e sottoscritto*

Il Presidente

F.to Masala

// Direttore Generale

F.to Duranti